

ISTRUZIONI PER L'USO (3): DISTANZA MINIMA DI OGNI CARTELLONE PUBBLICITARIO DAGLI INCROCI E DAI SEMAFORI

Dopo aver visto la distanza minima tra un cartellone e l'altro e la superficie espositiva massima consentita per ogni impianto, passiamo ad esaminare una prima parte delle distanze minime che sono state prescritte ai fini della sicurezza dei cittadini sulle strade.

È di tutta evidenza che, se all'altezza di un incrocio stradale provvisto o no di semaforo venisse collocato un cartellone pubblicitario troppo vicino, quest'impianto può distogliere del tutto l'attenzione alla guida, specie se reclamizza in modo spinto il corpo femminile, e può quindi essere pericoloso per la sicurezza dei cittadini che si trovassero ad attraversare quell'incrocio a piedi sulle strisce pedonali oppure in macchina da ambedue i lati della strada che si interseca con quella del senso di marcia.

La domanda che sorge spontanea è dunque questa: a che distanza minima dagli incroci e dai relativi semafori debbono stare i cartelloni pubblicitari ?

La risposta al quesito la dà sempre l'art. 51 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada, che è stato emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica (in sigla D.P.R.) n. 495 del 16 dicembre 1992.

Fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h è autorizzato il posizionamento nel rispetto della distanza minima di 250 metri prima delle intersezioni **[lettera h) del 2° comma]**.

Entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h il posizionamento è autorizzato invece nel rispetto della distanza minima di 50 metri prima degli impianti semaforici e delle intersezioni lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere [lettera a) del 4° comma], di 30 metri prima degli impianti semaforici e delle intersezioni lungo le strade locali [lettera b) del 4° comma] e di 25 metri dopo gli impianti semaforici e le intersezioni [lettera c) del 4° comma].

Il suddetto 4° comma dell'art. 51 del D.P.R. n. 495/1992 fa salva la possibilità di deroga concessa ai Comuni dal 6° comma dell'art. 23 del Codice della Strada, emanato con Decreto Legislativo (in sigla D.Lgs.) n. 285 del 30 aprile 1992.

Di tale deroga si è avvalso il Consiglio Comunale che al 5° comma dell'art. 4 del vigente Regolamento approvato con la delibera n. 37/2009 ha disposto che le distanze minime per il posizionamento dei cartelli pubblicitari entro il centro abitato, limitatamente alle strade di quartiere (E) ed alle strade locali (F) debbono essere, ma solo per impianti di dimensione non superiore a metri 1,20 x 1,80, di **25 metri prima degli impianti semaforici e delle intersezioni lungo le strade urbane di quartiere, di 15 metri prima degli impianti semaforici e delle intersezioni lungo le strade locali e di 10 metri dopo gli impianti semaforici e le intersezioni.**

Per mera informazione, il precedente Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 100/2006, quando era Sindaco Veltroni, consentiva la stessa esatta deroga, ma per impianti di dimensione non superiore a mt. 1,00 x 1,40, che sono state quindi aumentate dal 2009 dall'attuale consiglio Comunale.


Nel corso di un incontro di tipo collaborativo che la mattina dello scorso 18 febbraio il sottoscritto ha avuto presso la sede di via Flavio Andò n. 6 con 4 funzionari dei Vigili del IV Gruppo di Polizia Municipale, che l'avevano richiesto, è emerso che è stata data loro "istruzione" di calcolare la distanza minima dei 25 metri dal semaforo (o in deroga di 15 metri) esclusivamente lungo la linea parallela al senso della direttrice di marcia della carreggiata stradale.

Ne deriva che per i Vigili del IV Gruppo di Polizia Municipale il "campo d'avvistamento" viene individuato e calcolato soltanto lungo questa linea parallela al limite della carreggiata (cioè del paracarro) e non anche al di qua o al di là di essa, per cui non sono stati sanzionati 2 impianti

pubblicitari che erano stati segnalati dalla associazione VAS, benché oggettivamente installati a meno di 25 metri dai rispettivi semafori, proprio perché non collocati esattamente su questa linea parallela, considerata unico “campo d’avvistamento”.

A giudizio di questa associazione dal combinato disposto dalle prescrizioni vigenti in materia dovrebbe invece derivare che come “campo d’avvistamento” vada intesa – anche per i 2 casi in questione - l’intera fascia rettangolare di ogni marciapiede ricompresa entro i 25 metri di distanza da ogni semaforo, calcolati lungo la rispettiva direttrice di marcia.

Nella seguente planimetria schematizzata, dove S stata per semaforo, viene indicata in basso a sinistra il calcolo della distanza minima così come applicato fino ad oggi dai Vigili del IV Gruppo di Polizia municipale, mentre in altro a destra è evidenziata la fascia dei 25 metri dal semaforo entro cui non dovrebbe essere installato nessun cartellone.



Dal momento che il dettato normativo non può comunque essere soggetto ad “interpretazione” o “discrezionalità” in sede di applicazione da parte di nessuno e quindi nemmeno da parte dell’associazione VAS, con 2 messaggi di posta elettronica trasmessi rispettivamente il 28 febbraio 2011 ed il 2 aprile 2011 ed un incontro personale avvenuto il 15 aprile 2004 direttamente al Ministero dei Trasporti, il sottoscritto ha avuto la dovuta risposta in merito dall’Ing. Luciano Marasco della Divisione 4 (Sicurezza e protezione degli utenti della strada, uso e tutela delle strade) della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale.

Con un messaggio di posta elettronica trasmesso a VAS lo scorso 29 aprile ha fatto sapere che “ipotizzando un comune incrocio a quattro braccia, si ricava l’area dell’intersezione, che sarà costituita da un quadrilatero, dai cui vertici misurare le distanze prescritte nell’art. 51 c. 4” ed ha precisato che “in via generale, a parere dello scrivente Ufficio, applicando tali distanze si determinano **delle ulteriori aree nelle quali non è consentito posizionare mezzi pubblicitari**, salvo le deroghe concesse dall’ente proprietario in accordo con quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di Esecuzione e d’Attuazione”.

L'Ing. Luciano Marasco ha in sostanza dato ragione a VAS, anche se ha risposto per quanto riguarda la distanza dagli incroci e non dai semafori, rispetto ai quali non cambia però il modo di calcolare la distanza minima di 25 metri (o in deroga di 15 metri), che è e deve essere sempre l'intera fascia rettangolare di ogni marciapiede ricompresa entro quelle distanze minime.

Traduzione in estrema sintesi per i meno esperti.

Attualmente ogni cartellone pubblicitario che sia stato installato nelle strade di quartiere e nelle strade locali del centro abitato di Roma deve risultare posizionato ad almeno 25 metri da ogni semaforo o da ogni incrocio, se sprovvisto di semafori: questa distanza minima può essere ridotta a 15 metri solo se gli impianti sono di dimensioni uguali o inferiori a metri 1,20 x 1,80.

Istruzione per l'uso, stavolta per tutti: invitiamo tutti i lettori di buona volontà a segnalare a vas.roma@alice.it (ora circolo.vas.roma@gmail.com) tutti gli impianti che non rispettino oggettivamente le suddette distanze minime di 25 metri o di 15 metri: purtroppo sono molti, per non dire quasi tutti.

P.S. – A titolo esemplificativo si riportano le sottostanti foto che sono quelle relative ai 2 impianti segnalati da VAS, che hanno determinato il coinvolgimento del ministero dei Trasporti, per i quali con messaggio di posta elettronica delle ore 15,14 dello scorso 4 maggio VAS ha invitato *“il IV Gruppo di Polizia Municipale a voler prendere atto dei chiarimenti forniti dall'Ing. Luciano Marasco della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del Ministero dei Trasporti e di sanzionare conseguentemente i 2 impianti di cui all'oggetto una volta che ne sia stata accertata la loro oggettiva collocazione a meno di 25 metri dai rispettivi semafori”*.

I 2 casi sono ancor più significativi, perché riguardano rispettivamente un impianto al di sotto dei mt. 1,20 x 1,80 ed un impianto di dimensioni invece superiori.

Pur considerando per entrambi l'intera fascia di competenze del relativo marciapiede, per il primo la distanza minima da rispettare è quella concessa in deroga di soli 15 metri, perché trattasi di un impianto di mt. 1 x 1, mentre per il secondo (che è di dimensioni ben superiori) va calcolata una distanza minima di 25 metri.

Impianto pubblicitario bifacciale di mt. 1 x 1 installato in Viale Titina De Filippo all'altezza dell'incrocio con Viale Lina Cavalieri, segnalato da VAS con messaggio di posta elettronica trasmesso alle ore 14,50 del 14 febbraio 2010. Con nota prot. n. 13610 del 23.2.2011 il IV Gruppo di Polizia Municipale ha comunicato che <<l'ubicazione dell'impianto pubblicitario non ricade nel campo d'avvistamento dell'impianto semaforico>>. Come riconosciuto anche dall'Ing. Luciano Marasco, nel messaggio di posta elettronica trasmesso lo scorso 1 aprile "si ritiene che le disposizioni dell'art. 4 c. 5 del regolamento comunale possano essere utilizzate per l'installazione del cartello pubblicitario avente dimensioni mt. 1 x 1".



Impianto pubblicitario bifacciale di mt. 4 x 3 installato in Via Pian di Sco, all'altezza dell'incrocio con via Lina Cavalieri, segnalato da VAS con messaggio di posta elettronica trasmesso alle ore 18,57 del 16 febbraio 2010. Con nota prot. n. 13606 del 23.2.2011 il IV Gruppo di Polizia Municipale ha comunicato che <<ubicazione dell'impianto pubblicitario non ricade nel campo d'avvistamento dell'impianto semaforico>>.



Dott. Arch. Rodolfo Bosi